



REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana

composta dai signori magistrati:

dott. Vincenzo Lo Presti Presidente

dott. Guido Petrigni Consigliere

dott. Giuseppe Colavecchio Consigliere

dott. Marco Smioldo Consigliere

dott.ssa Giuseppa Cernigliaro Consigliere - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 17/A/2024

nel giudizio di appello in materia pensionistica iscritto al n. **6535/P** del
registro di segreteria, depositato il 13/5/2021, promosso da:

- **omissis** nato *l'omissis* a *omissis* (*omissis*), rappresentato e difeso

dagli avv.ti prof. Fabrizio Tigano, (pec:

prof.avv.fabtig67@pec.giuffre.it) e Giuseppe Losi (pec:

avv.losigiuseppe@pec.giuffre.it), con domicilio eletto a Palermo,

Piazza Verdi n. 6, presso lo studio dell'avv. Pietro Luigi Matta

contro

l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale – Gestione ex I.N.P.D.A.P.

con sede a Roma, Via Ciro il Grande n. 21, rappresentato e difeso nel

presente giudizio - congiuntamente e disgiuntamente - dagli avv.ti Gino

Madonia (pec: avv.gino.madonia@postacert.inps.gov.it) e Tiziana

Giovanna Norrito (pec: avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) e

Antonella Patteri (pec: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it),

elettivamente domiciliato a Palermo, Via Maggiore Toselli, n. 5,

per la riforma

della sentenza n. 382/2021 della Corte dei conti – Sezione

Giurisdizionale per la Regione siciliana, Giudice unico delle pensioni

del 31 marzo 2021, pubblicata il 6 aprile 2021.

Udita nell'odierna pubblica udienza, l'avv. Tiziana Giovanna Norrito per

l'I.N.P.S. Assente l'appellante.

FATTO

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa dell'appellante espone che il

ricorrente è un ex appartenente al Corpo della Polizia,

successivamente collocato a riposo con una anzianità contributiva alla

data del 31.12.1995 superiore a 15 anni ed inferiore a 18 anni.

Preso atto che l'INPS ha posto a base di calcolo del trattamento

pensionistico erogato l'art. 44 del d.p.r. n. 1092/73, ha proposto ricorso

per l'applicazione del più favorevole trattamento "misto" previsto

dall'art. 54 del medesimo d.p.r. 1092/1973.

Con la sentenza appellata il giudice adito ha respinto la domanda

evidenziando che l'art. 54 d.p.r. n. 1092/73 trova applicazione per il

solo personale militare, e non anche per il personale appartenente alla

Polizia Penitenziaria - Forza di polizia ad ordinamento civile ex art. 1

l.n. 395/90 - qualora il pensionamento sia avvenuto dopo la c.d.

smilitarizzazione del Corpo.

L'odierno appellante chiede che venga dichiarato il suo diritto alla

riliquidazione del trattamento pensionistico negato dal Giudice di prime

cure e, a tal fine, espone articolatamente le argomentazioni a sostegno dell'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del D.P.R. n.1092/1973 in favore degli ex appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

Nella memoria di costituzione in giudizio l'INPS ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

Con ordinanza n. 17/A/2022 del 22 marzo 2022, il giudizio è stato sospeso in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 1, comma 4, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 (Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria)

Con sentenza n. 33 del 25.1.23, depositata il 28.2.23 e pubblicata in G.U. l'1.3.23, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità costituzionale.

Quindi, la Segreteria di questa Sezione, in data 6 marzo 2023, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all'art. 107 del Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, tenuto conto che il giudizio non è stato riassunto nel termine di tre mesi dalla predetta comunicazione, il Presidente di questa Sezione ha fissato l'odierna udienza.

DIRITTO

L'art. 107 del codice di giustizia contabile stabilisce che “.... *Salva l'ipotesi di regolamento di competenza proposto ai sensi dell'articolo 119, se con il provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, entro il termine perentorio di tre mesi dalla conoscenza della cessazione della causa di*

sospensione o dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia di cui all'articolo 106, comma 1, le parti debbono chiedere al giudice, che provvede con decreto, la fissazione d'udienza in prosecuzione...”.

Il successivo art. 111, prevede che “...1. Oltre che nei casi previsti dall'articolo 110, e salvo diverse disposizioni di legge, il processo si estingue qualora le parti alle quali spetta di rinnovare la citazione, o di proseguire, riassumere o integrare il giudizio, non vi abbiano provveduto entro il termine perentorio stabilito dalla legge, o dal giudice che dalla legge sia autorizzato a fissarlo...” e, inoltre, che “...4. L'estinzione opera di diritto ed è dichiarata, anche d'ufficio, con sentenza...”

Nella fattispecie, la Segreteria di questa Sezione, in data 6 marzo 2023, ha comunicato alle parti costituite, per gli effetti di cui all'art. 107 del Codice di giustizia contabile, la cessazione della causa di sospensione del giudizio e, entro tre mesi da tale comunicazione, non è stata presentata istanza di riassunzione del giudizio.

Ne deriva l'estinzione del giudizio.

A mente dell'art. 111, c. 8, del codice della giustizia contabile, le spese del giudizio restano a carico delle parti che le hanno sostenute.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, definitivamente pronunciando, dichiara l'estinzione del giudizio in epigrafe.

Nulla per le spese.

	5	
	Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2024.	
	L'EstensoreIl Presidente	
	Dott.ssa Giuseppa CernigliaroDott. Vincenzo Lo Presti	
	(F.to digitalmente)(F.to digitalmente)	
	Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs.	
	196/2003, e dell'art. 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679	
	del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016	
	dispone con decreto	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al	
	comma 3, di detto art. 52, nei riguardi della parte privata.	
	Il Presidente	
	Vincenzo Lo Presti	
	(firmato digitalmente)	
	Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge.	
	Palermo, 12/01/2024	
	In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del	
	decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione,	
	omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.	
	Palermo, 12/01/2024	
	Il Funzionario preposto	
	Dott.ssa Pietra Allegra	
	(firmato digitalmente)	